

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Avv.

Via

.....

OGGETTO *richiesta di parere sull'accessibilità delle domande presentate da coloro che sono risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pugliesi e su alcuni profili dell'autocertificazione rispetto alla partecipazione del richiedente ad altra procedura di valutazione.*

L'avv., con nota del 24 ottobre 2006 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità delle domande e della relativa documentazione presentata da coloro che sono risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pugliesi e su alcuni profili dell'autocertificazione rispetto alla partecipazione del richiedente ad altra procedura di valutazione.

In particolare l'avv riferisce a questa Commissione di essere stato inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Puglia approvato con determinazione dirigenziale n. 46 del 28 febbraio 2002. Successivamente il richiedente partecipava all'avviso indetto dall'amministrazione regionale al fine di verificare la volontà degli iscritti al suddetto albo di continuare a farne parte. A seguito dell'esclusione disposta dal dirigente del settore sanità in data 6 settembre 2005, l'avv. il 19 settembre successivo presentava richiesta di accesso alle domande ed alla documentazione depositata da coloro che si erano collocati in posizione utile ai fini dell'inserimento nell'albo in questione.

L'amministrazione con nota dell'11 ottobre 2005 negava l'accesso, ritenendo la richiesta non sufficientemente motivata in punto di interesse qualificato all'accesso e facendo, comunque, rilevare l'opportunità di notificare la richiesta di accesso medesima ai controinteressati.

Riferisce, altresì, il richiedente di aver preso parte ad altro avviso - tendente allo stesso fine - pubblicato sulla G.U. dell'8 agosto 2006; in quest'ultimo caso l'avv. è stato escluso per motivi formali legati alla mancata presentazione del diploma di laurea e curriculum non documentato. Fa presente al riguardo il richiedente di essersi avvalso della facoltà di cui al comma

2, art. 18, l. n. 241/90 il quale recita: “I documenti attestanti atti, fatti, qualità ed altri stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

L'avv chiede a questa Commissione, pertanto, di valutare la correttezza del comportamento della Regione Puglia sotto entrambi i profili.

Quanto al secondo dei profili appena riassunti, si rileva l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi, atteso che i poteri di vigilanza attribuiti alla scrivente dall'art. 27 della l. n. 241/90 riguardano l'attuazione da parte delle amministrazioni del principio di trasparenza, mentre l'istituto della autocertificazione costituisce applicazione di altro principio, quello della semplificazione dell'attività amministrativa sul rispetto del quale da parte delle amministrazioni questa Commissione non ha facoltà di intervento e/o poteri di vigilanza, se non nei limiti di cui al potere sostitutivo previsto dal combinato disposto degli articoli 18 e 27, comma 7, l. n. 241/90.

In merito al diniego opposto dall'amministrazione alla richiesta di accesso datata 19 settembre 2005, questa Commissione rileva quanto segue.

Il diritto di accesso di cui alla l. n. 241/90 è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente ad un

procedimento cui anche il richiedente ha preso parte e non può, quindi, essere fondatamente contestata la titolarità del diritto di accesso in capo all'avv. In tal senso è il parere di questa Commissione.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

*Difensore civico**Regione**Via**.....*

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità del fascicolo concernente la richiesta di un Sindaco di nominare un commissario ad acta.

Il Difensore civico della Regione, con nota del 23 maggio 2005 ha chiesto a questa Commissione un parere circa l'accessibilità da parte di un consigliere comunale dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio aperto presso il Comune di a seguito della richiesta del Sindaco di nominare un commissario ad acta per la sostituzione di un consigliere comunale; ciò alla luce dell'articolo 22, l. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Preliminarmente si rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella riconosciuta al quisque de populo dall'art. 22 della l. n. 241/90. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, comprende, oltre ai documenti, tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, ed al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie non v'è alcun dubbio circa la pertinenza dei documenti richiesti all'esercizio del mandato consiliare, essendo la conoscenza di tali documenti preordinata a verificare un'eventuale incidenza del procedimento sostitutivo sulla legittima composizione del consesso comunale, nella misura in cui il Difensore civico abbia operato in sostituzione dell'amministrazione.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente ribadito l'ampiezza dell'estensione riconosciuta al diritto di accesso del consigliere comunale, con sentenza del 21 agosto 2006, n. 4855, Sez. V, in cui si collega espressamente il diritto di cui all'art. 43 citato alla

funzione di indirizzo ed ai compiti di controllo politico-amministrativo che l'articolo 42 TUEL assegna all'organo consiliare e che devono essere esercitati dai consiglieri.

Per questi motivi si ritiene che il richiedente debba consentire l'accesso al fascicolo domandato dal consigliere istante.

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Comune di

OGGETTO: richiesta di parere circa l'accessibilità da parte di un consigliere comunale ai verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione.

1. Il segretario comunale del Comune di, ha inviato, in data 15 aprile 2005, una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità da parte di un consigliere comunale dei verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione istituita tra il comune medesimo e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Specifica il segretario comunale che al fine della costruzione di un osservatorio astronomico, il comune di ha realizzato la struttura edilizia ed ha proceduto all'urbanizzazione dell'area interessata alla costruzione dell'osservatorio, mentre il telescopio è stato fornito dall'Osservatorio astronomico di Per la gestione dell'Osservatorio è stata istituita, in data 23 dicembre 2002, una fondazione tra il comune medesimo e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Detta fondazione gestisce i fondi assegnati dall'INAF per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, per un importo pari, per gli esercizi 2004 - 2005, a 600.000 euro, mentre il comune di concorre alle spese relative alla gestione della fondazione per un importo annuale pari a 129.114,22 euro.

Prosegue il segretario comunale nella richiesta di parere che le perplessità circa l'ostensione dei verbali derivano in primo luogo dalla circostanza che l'amministrazione non detiene i documenti richiesti, ma anche dalla considerazione che la fattispecie in esame non è assimilabile a quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di accesso da parte dei consiglieri comunali e provinciali alle società di capitali a maggioranza pubblica istituite per la gestione di servizi. Infatti, la fondazione non è stata istituita per gestire servizi pubblici o per assolvere compiti istituzionali del comune; la partecipazione comunale alle spese della fondazione è minoritaria ed i fondi gestiti dalla fondazione medesima sono prevalentemente,

se non esclusivamente, quelli assegnati dall'INAF; infine, l'immobile per quanto attiene il profilo scientifico è stato realizzato dall'Osservatorio astronomico di

2. Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto, in base alla disposizione citata, l'accesso dei consiglieri comunali, consegue alle funzioni di indirizzo ed ai compiti di controllo politico – amministrativo che l'art. 42 del TUEL assegna all'organo consiliare. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il diritto all'informazione del consigliere comunale è un diritto soggettivo pubblico funzionalizzato che implica l'esercizio di attività deputate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge al Consiglio comunale (C.d.S. Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

Nel caso in esame la Fondazione Osservatorio astrofisica di è in parte, sia pure minoritaria, finanziata dal comune e svolge l'attività di gestione dei fondi assegnati dall'INAF per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica.

Ciò stante, preso atto che il comune non detiene i verbali richiesti, la questione è se analoga istanza di accesso possa essere proposta nei confronti della Fondazione. Allo stato degli atti sembrerebbe che l'attività svolta dalla Fondazione Osservatorio di Astrofisica di, sia di diritto pubblico e, dunque, accessibile; tuttavia la scrivente Commissione chiede all'amministrazione comunale di inviare l'atto costitutivo e lo statuto della predetta Fondazione e si riserva di definire il parere all'esito dell'istruttoria richiesta.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

*Al Comune di**Via**.....**Alla cortese attenzione del
Sindaco**Sig.*

OGGETTO: richiesta di parere circa la sussistenza del diritto di un consigliere comunale di accedere al protocollo generale ed ad altri documenti in possesso dell'amministrazione comunale.

1. Con nota del 22 ottobre 2004, il sindaco del comune di, espone alla scrivente Commissione di aver ricevuto da parte dal Capogruppo dei Consiglieri comunali di minoranza, ed in loro nome, la richiesta di poter accedere:

- a) al protocollo generale;*
- b) alle delibere relative all'anno 2004;*
- c) al provvedimento con il quale è stata autorizzata l'apertura della casa albergo*;
- d) il progetto di sistemazione di una strada comunale;*
- e) al contratto di locazione della stanza adibita a comando dei vigili;*
- f) alla richiesta di allaccio delle fogne di una via del comune;*
- g) al verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune;*
- h) al regolamento di protezione civile.*

L'amministrazione comunale premette che i consiglieri comunali, in base all'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, e che l'accesso dei consiglieri comunali alle informazioni in possesso dell'amministrazione, proprio perché strumentale all'esercizio del munus del quale ciascun consigliere è investito, può essere limitato solo per effetto di una espressa disposizione di legge o di una temporanea e motivata dichiarazione del

sindaco che ne vieti l'esibizione, nonché per esigenza di tutela della privacy. Tuttavia, con particolare riferimento al diritto di accesso al registro protocollo, il rappresentante dell'amministrazione comunale menziona l'orientamento giurisprudenziale in base al quale detto diritto non è indiscriminato, ben potendo il protocollo contenere materie coperte da segreto e notizie riservate; si specifica, inoltre, che i consiglieri devono specificare in modo puntuale l'oggetto della propria richiesta. La nota richiama, anche, l'orientamento della commissione per l'accesso secondo il quale "la posizione sostanziale fatta valere dal consigliere nell'esercizio del diritto di accesso non è configurabile come un diritto generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dall'Ente".

Pertanto, il rappresentante dell'Ente chiede alla commissione un parere in ordine all'accogliibilità dell'istanza presentata dal Consigliere.

2. Come è ormai noto, la giurisprudenza afferma che i consiglieri comunali allorquando chiedono di accedere alle informazioni e ai documenti in possesso dell'amministrazione, agiscono nell'esercizio delle funzioni connesse al mandato rappresentativo; di conseguenza le informazioni acquisibili non attengono solo alle materie attribuite al Consiglio, ma riguardano, potenzialmente, tutte quelle connesse all'esercizio del munus di cui ciascun Consigliere è investito. In effetti, solo attraverso l'esercizio di un diritto di così ampia portata i consiglieri comunali sono in grado di operare una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'ente locale. (Tra le numerose sentenze si veda C.d.S., sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893 e da ultimo C.d.S. sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

I limiti all'esercizio del diritto in esame sono stati individuati dalla giurisprudenza nel carattere non emulativo delle proprie richieste e nella proporzionalità e ragionevolezza delle stesse.

Pertanto, si ritiene che l'amministrazione comunale debba consentire l'accesso ai documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), trattandosi di documenti ben identificati ed in possesso dell'amministrazione; mentre l'accesso al "verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune", può essere consentito ove il medesimo sia in possesso dell'ente locale.

Con riferimento alla richiesta di accesso al protocollo generale la più recente giurisprudenza ha affermato che “ il registro di protocollo generale di un Comune fa parte delle notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato ” (TAR Lombardia , Milano, sez. I, 26 maggio 2004, n. 1762), e che non è possibile specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacchè trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR, Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004, n. 163).

Dunque, si ritiene che l'istanza del Capogruppo dei Consiglieri di minoranza sia finalizzata alla conoscenza della correttezza ed efficacia dell'attività del Comune, e, quindi accessibile. In assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l'istanza di accesso si può intendere come relativa ad un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell'istanza medesima e a valere per il futuro, secondo il medesimo principio applicato ad una fattispecie simile dal T.A.R., Parma, nella sentenza n. 366 del 2005.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta, formulata dal consigliere comunale, di visione del registro del protocollo generale del Comune di rientra nelle facoltà di esercizio del proprio munus, nei limiti derivanti dalle notizie riservate e dalle materie coperte da segreto, contenute nel protocollo stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

AL COMUNE DI

.....

c.a. Segretario comunale

Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'accesso agli atti da parte di persona di fiducia del consigliere comunale

Con nota pervenuta il 1 dicembre 2005 il Segretario comunale del Comune di ha chiesto di conoscere se— fermo restando l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000 — un consigliere comunale, in caso di impedimento, possa demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati e depositati presso la segreteria del comune, in occasione della convocazione del consiglio comunale, o comunque a lui destinati per ragioni diverse.

Nel caso positivo l'istante ha chiesto, altresì, di conoscere quali siano le formalità e le procedure da osservare per la presa visione e il rilascio degli atti.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che un consigliere comunale, in caso di impedimento, possa demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati, poiché tale possibilità può farsi rientrare tra le modalità di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Con tale delega, il consigliere comunale attribuisce a persona di sua fiducia non la titolarità del potere, bensì solo l'esercizio di esso, che essendo connesso ad un munus pubblico non è delegabile, ma soltanto la legittimazione a prendere visione o a ritirare i documenti richiesti dal delegante, ferma restando - ovviamente - la responsabilità di quest'ultimo per l'eventuale uso scorretto dei documenti da parte del delegato ed in

modo da assicurare il rispetto della disciplina del segreto d'ufficio cui è tenuto, per legge, lo stesso consigliere comunale.

20 dicembre 2006-12-21

Il Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ing.
Via
00143 ROMA

OGGETTO: *richiesta di parere sull'accessibilità del curriculum vitae del dr., nominato direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni con D.P.C.M. del*

L'ing., con nota del 15 settembre 2006 (pervenuta il 22 settembre successivo) ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità del curriculum vitae di un soggetto nominato direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni. Dai documenti allegati alla richiesta, tra cui una precedente istanza di parere rivolta a questa Commissione sulla medesima fattispecie in data 2 maggio 2006, risulta che il richiedente aveva avanzato domanda per ottenere il posto di dirigente assegnato in seguito al dr. Successivamente alla nomina del, l'ing. inoltrava richiesta di accesso tesa a conoscere il D.P.C.M. di nomina (che veniva rilasciato al richiedente) nonché il curriculum vitae del soggetto nominato. Su tale ultimo documento l'amministrazione negava l'accesso ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza del dirigente effettivamente nominato.

Contro tale parziale diniego l'odierno richiedente, in data 13 febbraio 2006, replicava asserendo che i dati personali contenuti nel richiesto curriculum fossero da considerare alla stregua di dati comuni e non sensibili; conseguentemente l'amministrazione chiedeva al Garante per la protezione dei dati personali parere sull'intera vicenda, parere che, al momento, non risulta ancora essere stato adottato.

Quindi, il 22 settembre, l'Ing. ha chiesto l'intervento consultivo di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva che nel contrasto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, il bilanciamento di interessi che ne consegue deve essere risolto (tendenzialmente) a vantaggio della privacy allorché i dati contenuti nel documento richiesto siano sensibili o supersensibili (in tal senso si veda l'art. 60, d. lgs. n. 196/2003). Qualora, viceversa, si tratti di documenti contenenti dati comuni, come è nel caso di specie, il diritto alla riservatezza appare

recessivo rispetto al diritto di accesso. Peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimazione ad

accedere del richiedente, viene in rilievo il comma 7 dell'articolo 24, così come novellato dalla legge n. 15 del 2005, che nel chiudere l'articolo dedicato ai casi di esclusione del diritto di accesso (tra cui figura anche la riservatezza di terzi), invero, stabilisce che deve essere comunque garantito l'accesso a quei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso portato all'esame di questa Commissione, le ragioni addotte dal richiedente appaiono strumentali alla possibilità di adire l'autorità giudiziaria proprio al fine di cui al comma 7 appena citato. Per questi motivi si ritiene che il diniego parziale opposto dall'amministrazione sia destituito di giuridico fondamento e che l'ing..... abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta nella sua interezza.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

*Al Comune di**Via**.....*

OGGETTO : Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso presentata dall'Associazione per la

Con nota del 19 gennaio 2005, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione sull'ammissibilità di una istanza di accesso presentata in data 13 gennaio 2005 dall'Associazione per la Provincia

In data 16.11.2006, il Comune suddetto ha inviato a questa Commissione l'atto di costituzione dell'associazione che non risultava allegato alla nota precedente.

L'istanza di accesso dell'Associazione per la Provincia non è stata inviata a questa Commissione : da quanto riferisce il Comune la richiesta di accesso , a mezzo visione, riguarderebbe "l'atto notificato in data 3 dicembre 2004 alla ditta V. concernente l'irrogazione della sanzione calcolata ai sensi di legge" (sanzione amministrativa irrogata dal Comune di alla ditta V. che opera nel territorio comunale nel campo delle escavazioni di terra).

Come è noto, l'art. 10 del DPR n. 267 del 2000, intitolato "Diritto di accesso e di informazione " , dispone che " tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione".

In base a quanto riferito da codesto Comune e rilevato che l'associazione per la Provincia ha sede nel territorio del Comune ed è registrata nel registro delle Associazioni

comunali, l'accesso dovrebbe essere in astratto consentito in base a quanto disposto dal citato art. 10 dPR n. 267 del 2000.

Peraltro, in mancanza dell'istanza di accesso dell'Associazione e del provvedimento sanzionatorio oggetto del diritto di accesso, questa Commissione è in grado di esprimersi soltanto in termini generali ed astratti non avendo la documentazione necessaria per esaminare la fattispecie concreta.

Roma, 20 dicembre 2006

IL Presidente